



Direttive della CAV PP	D – 02/2013	italiano
Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio		

Edizione del: 23.04.2013
Ultima modifica: prima edizione

Indice

1	Scopo e campo d'applicazione	3
2	Definizioni	3
2.1	Investimenti collettivi	3
2.2	Livelli di spese	3
2.3	Categorie di spese	4
3	Trasparenza delle spese	4
3.1	Condizioni	4
3.2	Tasso di trasparenza delle spese	4
4	Indice di spesa TER e valore di spesa	4
4.1	Riconoscimento di direttive di calcolo dell'indice di spesa TER per gli investimenti collettivi ..	4
4.2	Indice di spesa TER	5
4.3	Valore di spesa per gli investimenti collettivi (in CHF)	5
5	Indicazione nel conto annuale	5
5.1	Conto d'esercizio	5
5.2	Allegato	6
6	Responsabilità	6
6.1	Responsabilità dell'organo supremo	6
6.2	Responsabilità dell'ufficio di revisione	6
6.3	Responsabilità dell'autorità di vigilanza	6
7	Entrata in vigore	6
8	Commento	7
Capitolo 1 – „Scopo e campo d'applicazione“		7
Capitolo 2 – „Definizioni“		8
Capitolo 3 – „Trasparenza delle spese“		10
Capitolo 4 – „Indice di spesa TER e valore di spesa“		11
Capitolo 5 – „Indicazione nel conto annuale“		14
Capitolo 7 – „Entrata in vigore“		15

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),
visto l'art. 64a cpv. 1 lett. a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40),
emana le seguenti direttive:*

1 Scopo e campo d'applicazione

Nel quadro della riforma strutturale, nell'art. 48a dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) è stato ampliato l'elenco delle indicazioni richieste riguardo alle spese di amministrazione degli istituti di previdenza. Ai sensi dell'art. 48a cpv. 3 OPP 2, gli investimenti per i quali le spese di amministrazione del patrimonio (di seguito «spese») non possono essere indicate nel conto d'esercizio secondo l'art. 48a cpv. 1 OPP 2 devono figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Tali investimenti sono pertanto considerati non trasparenti. Le presenti direttive consentono agli istituti di indicare nel conto d'esercizio le spese non fatturate all'istituto bensì dedotte dai redditi patrimoniali degli investimenti di capitali. Le direttive si applicano agli istituti di previdenza e agli altri istituti dediti alla previdenza professionale (di seguito «istituti»), salvo alle fondazioni d'investimento secondo l'art. 53g LPP.

2 Definizioni

2.1 Investimenti collettivi

Per «*investimenti collettivi*» si intendono i patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. Tra gli investimenti collettivi rientrano in particolare i fondi a investitore unico, i portafogli collettivi interni, gli strumenti derivati su investimenti collettivi, i prodotti strutturati nonché le società d'investimento, di partecipazione e immobiliari. Per quanto riguarda queste società, va precisato che quelle quotate in borsa sono considerate investimenti collettivi solo se sono sorvegliate da un'autorità di vigilanza dei fondi nazionale o internazionale.

Gli *investimenti collettivi a più livelli (fondi di fondi)* investono il loro patrimonio, completamente o parzialmente, in altri investimenti collettivi (*fondi strategici*).

2.2 Livelli di spese

Tutti gli investimenti patrimoniali generano spese al livello dell'istituto (1° livello). A queste si aggiungono le spese sorte nell'ambito degli investimenti collettivi (2° livello), che sono dedotte dai redditi patrimoniali. I redditi patrimoniali negativi (p. es. gli interessi passivi) non rientrano tra le spese.

Gli investimenti collettivi a più livelli comprendono inoltre un terzo livello di spese all'interno dei fondi strategici.

2.3 Categorie di spese

Le spese generate dagli investimenti patrimoniali sono suddivise nelle tre categorie di spese seguenti:

- emolumenti per l'amministrazione del patrimonio (*Total Expense Ratio*, di seguito «*spese TER*»);
- spese di transazione e imposte (*Transaction and Tax Cost*, di seguito «*spese TTC*»);
- ulteriori spese (*Supplementary Cost*, di seguito «*spese SC*»).

Tra le spese TER figurano in particolare le commissioni di gestione, le commissioni di *performance*, le spese di deposito, amministrazione, *benchmarking* e analisi e le spese di servizio (IVA incl.)

3 Trasparenza delle spese

3.1 Condizioni

Si considerano «*trasparenti sul piano delle spese*» tutti gli investimenti patrimoniali per i quali l'istituto indica nel conto d'esercizio almeno le spese seguenti:

- tutte le spese TER; e
- tutte le spese TTC al livello dell'istituto (1° livello), ad esclusione degli *spread* e del *market impact*.

3.2 Tasso di trasparenza delle spese

Per «*tasso di trasparenza delle spese*» si intende la quota del valore degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese rispetto al totale degli investimenti.

4 Indice di spesa TER e valore di spesa

4.1 Riconoscimento di direttive di calcolo dell'indice di spesa TER per gli investimenti collettivi

Le direttive di calcolo dell'indice di spesa TER concretizzano i requisiti formulati dalle presenti direttive per categorie di investimento e/o forme giuridiche specifiche. Su richiesta, la CAV PP può riconoscere le direttive di calcolo elaborate da associazioni di categoria, svizzere o estere, globalmente o per un determinato gruppo di investimenti patrimoniali o di offerenti. Il presupposto necessario per il riconoscimento è che le direttive soddisfino per analogia i requisiti illustrati nel presente documento. [Le direttive di calcolo riconosciute](#) sono pubblicate sul sito Internet della CAV PP, con le eventuali restrizioni del caso.

4.2 Indice di spesa TER

Ogni direttiva di calcolo definisce un indice di spesa TER in cui rientrano le spese TER del 2° ed eventualmente del 3° livello.

Per il calcolo dell'indice di spesa TER vanno rispettati i principi seguenti:

- calcolo in base al patrimonio netto investito;
- inclusione di tutte le spese TER;
- rilevazione retrospettiva delle spese TER per un anno contabile;
- analisi economica dei flussi finanziari;
- esame del calcolo da parte di un ufficio di revisione;
- un calcolo separato per ciascun investimento collettivo con spese diverse;
- indice di spesa TER complessivo per gli investimenti collettivi a più livelli.

4.3 Valore di spesa per gli investimenti collettivi (in CHF)

Per poter registrare nel conto d'esercizio le spese di amministrazione del patrimonio degli investimenti collettivi, l'istituto calcola un valore di spesa in CHF per ogni investimento collettivo. A tal fine, il patrimonio allocato dall'istituto in un determinato investimento collettivo alla data di chiusura del bilancio (principio del giorno di riferimento) va moltiplicato per l'indice di spesa TER dell'investimento in questione.

Idealmente, il giorno di riferimento dell'indice di spesa TER utilizzato corrisponde alla data di chiusura del bilancio dell'istituto. Se non è possibile, l'istituto può impiegare indici di spesa TER precedenti, purché il loro giorno di riferimento non sia anteriore di più di 18 mesi alla data di chiusura del bilancio dell'istituto.

Se l'applicazione del principio del giorno di riferimento determina divergenze sostanziali delle spese indicate dall'istituto rispetto a quelle effettivamente sostenute – ad esempio a causa di acquisti o vendite nel corso dell'anno –, è necessario effettuare un calcolo più preciso.

5 Indicazione nel conto annuale

5.1 Conto d'esercizio

Al livello dell'istituto (1° livello), le spese degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese devono essere indicate in modo completo nel conto d'esercizio quali spese di amministrazione del patrimonio. Vi rientrano le spese TER, TTC e SC.

Inoltre, le spese TER degli investimenti collettivi trasparenti sul piano delle spese (2° e, se del caso, 3° livello) vanno calcolate conformemente alle prescrizioni delle presenti direttive e anch'esse indicate nel conto d'esercizio quali spese di amministrazione del patrimonio. I redditi delle corrispondenti categorie di investimenti patrimoniali vanno aumentati di conseguenza, cosicché la posizione «Risultato netto dell'investimento patrimoniale» resta invariata.

5.2 Allegato

Nell'allegato al conto annuale vanno dichiarate almeno le informazioni seguenti:

- la somma di tutti i valori di spesa per gli investimenti collettivi (in CHF);
- il totale delle spese di amministrazione del patrimonio indicate nel conto d'esercizio, in percentuale degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese;
- il tasso di trasparenza delle spese.

6 Responsabilità

6.1 Responsabilità dell'organo supremo

Nell'ambito dell'allestimento del conto annuale, l'organo supremo dell'istituto è responsabile affinché le spese siano indicate conformemente alle presenti direttive.

6.2 Responsabilità dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se l'istituto abbia o meno applicato un indice di spesa TER conforme alle presenti direttive, calcolato e verificato dall'offerente o dall'intermediario dell'investimento collettivo. Verifica inoltre l'indice di spesa TER calcolato dall'istituto e valuta se il calcolo e l'indicazione delle spese nella contabilità soddisfino i requisiti delle presenti direttive.

6.3 Responsabilità dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza sorveglia che gli istituti e gli uffici di revisione osservino le prescrizioni delle presenti direttive.

7 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2013 e si applicano per la prima volta alle chiusure di esercizio al 31 dicembre 2013.

23 aprile 2013

Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP

il presidente, Pierre Triponez

il direttore, Manfred Hüsler

8 Commento

Capitolo 1 – „Scopo e campo d'applicazione“

Riforma strutturale

Fino ad ora, di norma gli istituti indicavano nel conto d'esercizio solo le spese esplicitamente fatturate a loro carico. In tal modo, non vi era traccia delle spese legate agli investimenti collettivi e delle spese di transazione, compensate implicitamente con i redditi patrimoniali. Al fine di rendere le spese più trasparenti, nel quadro della riforma strutturale è stato introdotto l'art. 48a cpv. 3 OPP 2. Esso esige che gli investimenti patrimoniali per i quali le spese non possono essere indicate, figurino nell'allegato al conto annuale. Nel commento alla modifica dell'OPP 2 nel quadro della riforma strutturale si precisa che la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) può, in caso di necessità, elaborare spiegazioni tecniche al fine di aumentare la trasparenza. Dopo aver analizzato le direttive di calcolo delle spese esistenti, la CAV PP emana le presenti direttive per rendere più chiara l'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza.

Inclusione delle spese degli investimenti patrimoniali nel conto d'esercizio

D'ora in poi, l'inclusione delle spese di amministrazione del patrimonio nel conto d'esercizio non dipenderà più dalla forma d'investimento scelta. Nel conto d'esercizio dell'istituto di previdenza dovranno pertanto figurare sia le spese degli investimenti patrimoniali diretti che quelle legate agli investimenti collettivi. Di norma, il calcolo delle spese di amministrazione del patrimonio degli investimenti collettivi si basa sugli indici di spesa TER pubblicati dagli offerenti. In analogia alle prescrizioni internazionali vigenti in materia, le presenti direttive fissano dei requisiti minimi per questi indici di spesa TER. Esse definiscono inoltre i requisiti da soddisfare nell'indicazione di queste spese nel conto d'esercizio e nell'allegato.

Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano agli istituti di previdenza e agli altri istituti dediti alla previdenza professionale, quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per le forme previdenziali riconosciute secondo l'art. 82 LPP, l'Istituto collettore e il Fondo di garanzia.

Fondazioni d'investimento

Le presenti direttive non si applicano ai conti d'esercizio delle fondazioni d'investimento. In merito saranno emanate apposite direttive in virtù dell'art. 38 cpv. 7 dell'ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond; RS 831.403.2). Indirettamente, tuttavia, le presenti direttive concernono anche le fondazioni d'investimento, in quanto queste ultime, in qualità di offerenti di investimenti collettivi, ne calcoleranno gli indici di spesa TER per i singoli comparti.

Capitolo 2 – „Definizioni“

2.1 Investimenti collettivi

Definizione degli investimenti collettivi più ampia di quella della legge sugli investimenti collettivi

Nel capitolo 2.1 si definisce cosa si intende per «investimenti collettivi» ai sensi delle presenti direttive. L'ambito degli investimenti collettivi vi è definito in modo più ampio rispetto al campo d'applicazione della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31). In particolare, rientrano tra gli investimenti collettivi, oltre a tutti gli investimenti di capitale soggetti alla LICol, anche gli strumenti seguenti:

- portafogli collettivi interni svizzeri e fondi d'investimento esteri per investitori qualificati;
- società d'investimento svizzere ed estere per investitori qualificati (quali p. es. *limited partnership*, *special purpose vehicle* a scopo d'investimento e *investment trust*);
- forme d'investimento collettivo secondo l'OFond;
- prodotti strutturati svizzeri ed esteri¹;
- strumenti derivati su investimenti collettivi.

Secondo le presenti direttive, gli investimenti collettivi si caratterizzano per il fatto che presentano spese sorte nell'ambito dell'investimento patrimoniale (2° livello), le quali sono dedotte dai redditi patrimoniali. È irrilevante che queste spese siano utilizzate per l'acquisto o la vendita di altri investimenti patrimoniali o per l'amministrazione corrente dell'investimento patrimoniale.

Società d'investimento, di partecipazione e immobiliari quotate in borsa

Le società d'investimento, di partecipazione e immobiliari quotate in borsa sono costituite in forma di società anonima. Le spese interne di una società anonima quotata in borsa (p. es. salari dei collaboratori, imposte ecc.) non sono considerate spese per l'amministrazione del patrimonio. Pertanto, ad esempio, le società immobiliari di partecipazione quotate in borsa sono considerate come investimento collettivo solo se sono sottoposte alla vigilanza di un'autorità di vigilanza dei fondi (v. in proposito il capitolo 3.3.2 delle raccomandazioni del 17 agosto 2012 per aumentare la trasparenza delle spese conformemente all'art. 48a cpv. 3 OPP 2, elaborate dalla c-alm AG e pubblicate dall'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, in francese e in tedesco).

Investimenti collettivi a più livelli

Un caso particolare è rappresentato dagli investimenti collettivi a più livelli, che investono in altri investimenti collettivi (fondi strategici). Tali investimenti presentano spese almeno a tre livelli.

¹ Per i prodotti strutturati si applica la definizione fornita nella Circolare 2008/18 della FINMA, <http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finma-rs-2008-18-i.pdf> (N. 157): «I prodotti strutturati sono investimenti aventi la forma di un'obbligazione o di un titolo di debito al cui interno confluiscono uno strumento di cassa (p. es. un titolo a tasso fisso) e uno o più strumenti finanziari derivati che, legati indissolubilmente, danno vita a un'unità giuridica ed economica. Gli strumenti finanziari derivati fanno riferimento a uno o più valori sottostanti (per esempio azioni, obbligazioni, tassi di interesse, tassi di cambio, investimenti alternativi)».

2.2 Livelli di spese

1° livello di spese

Tutti gli investimenti patrimoniali generano spese al 1° livello, che sono fatturate agli istituti (p. es. emolumenti per mandati, onorari per consulenze ecc.). Di norma, già ora gli istituti le indicano nei loro conti d'esercizio quali spese di amministrazione del patrimonio.

2° e 3° livello di spese

Prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, che hanno comportato modifiche per quanto riguarda la parte delle spese TER, di norma gli istituti non indicavano nei loro conti d'esercizio le spese generate dagli investimenti collettivi al 2° e al 3° livello.

2.3 Categorie di spese

Tre categorie di spese

Le spese generate dagli investimenti patrimoniali sono suddivise in tre categorie: spese TER, spese TTC e spese SC. Per l'indicazione delle spese degli investimenti collettivi si utilizza la definizione delle spese internazionale riconosciuta per gli investimenti collettivi, ovvero la *Total Expense Ratio* (TER).

Le spese TER e TTC sorgono ai tre livelli, le spese SC solo al livello dell'istituto (1° livello).

Spese TER

Nel caso delle *spese TER* è irrilevante che gli incarichi siano assegnati internamente o esternamente, che l'indennità sia forfettaria o dipenda dal valore dell'investimento patrimoniale, dal volume delle transazioni o da un altro parametro oppure che l'indennità sia calcolata o meno in funzione del risultato. Tra le spese TER rientrano anche tutte le tasse e le imposte non legate a transazioni, quali l'IVA.

Spese TTC

Le *spese TTC* sono tutte le spese legate all'acquisto e alla vendita di investimenti patrimoniali e che non rientrano tra le spese TER. Esse comprendono tutte le tasse e le imposte legate a transazioni, quali le commissioni di borsa, le imposte sulle transazioni e le imposte sui redditi.

Spese SC

Le *spese SC* sono tutte le spese dell'istituto che non possono essere attribuite a un singolo investimento patrimoniale, quali ad esempio le spese interne per l'amministrazione del patrimonio e quelle per la consulenza strategica, il monitoraggio degli investimenti e la *global custody*.

Rapporto tra spese TER e spese correnti (*ongoing charges*)

Le presenti direttive tengono conto anche del Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010², che è stato concretizzato dalle linee guida CESR/10-674 per le spese correnti³. Ai sensi delle presenti direttive, le spese TER corrispondono alla somma delle spese correnti e delle spese in funzione del risultato, secondo la terminologia dell'UE. Il nome di queste spese e le modalità di calcolo non sono rilevanti ai fini della definizione delle spese TER. È determinante solo per quale tipo di prestazione esse sono sostenute.

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:IT:PDF>

³ „CESR Guidelines Methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document”, accedere a <http://www.esma.europa.eu/node/49059>.

Capitolo 3 – „Trasparenza delle spese“

3.1 Condizioni

Rappresentazione schematica dei requisiti degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese

Indicazione delle spese richiesta	1° livello Istituto	2° livello Investimento collettivo	3° livello Fondo strategico
Spese TER	Commissioni di gestione, commissioni di <i>performance</i> , spese di deposito, amministrazione, <i>benchmarking</i> e analisi e spese di servizio (IVA incl.)	Commissioni di gestione, commissioni di <i>performance</i> , spese di deposito, amministrazione, <i>benchmarking</i> e analisi e spese di servizio (IVA incl.)	<i>Idem</i> <i>Semplificazione possibile, ma solo in assenza di variazioni sostanziali delle spese</i>
Spese TTC	Spese di transazione <i>senza spread e market impact</i> , ovvero commissioni di brokeraggio, commissioni di borsa, imposte sulle transazioni nonché imposte alla fonte e sui redditi non rimborsabili, spese di emissione e di rimborso di investimenti collettivi	Le spese TTC non sono considerate	Le spese TTC non sono considerate
Ulteriori spese	Spese interne, onorari per consulenze, controlling e <i>global custody</i> (IVA incl.)		

Spread e market impact

Lo *spread* rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un investimento patrimoniale. Il *market impact* è l'influsso esercitato dall'investitore sul prezzo di un investimento patrimoniale al momento dell'acquisto o della vendita.

Trasparenza delle spese

L'introduzione del concetto di trasparenza delle spese implica che nel conto d'esercizio siano indicate le spese TER e una parte delle spese TTC (spese TTC al livello dell'istituto, ovvero al 1° livello, ad eccezione degli *spread* e del *market impact*). Se un investimento patrimoniale non adempie queste condizioni, deve figurare nell'allegato al conto annuale con l'indicazione dei dati di cui all'art. 48a cpv. 3 OPP 2.

Nessuna contabilizzazione al netto delle spese di transazione e delle imposte sulle transazioni

Le direttive esigono che le spese di transazione, le commissioni e le imposte sulle transazioni (p. es. la tassa di negoziazione) generate nell'ambito di transazioni di titoli siano contabilizzate esplicitamente. In tal modo si intende porre fine alla prassi, finora diffusa e ammessa dagli standard usuali per la presentazione dei conti, della contabilizzazione del prezzo di transazione netto, ossia dedotte le spese di transazione e le imposte sulle transazioni.

3.2 Tasso di trasparenza delle spese

Tasso di trasparenza delle spese

Il nuovo indicatore «tasso di trasparenza delle spese» fornisce informazioni sulla percentuale degli investimenti patrimoniali allocati da un istituto in investimenti trasparenti sul piano delle spese nonché sull'attendibilità delle indicazioni sulle spese di amministrazione del patrimonio fornite dal conto d'esercizio. L'obiettivo è raggiungere un tasso di trasparenza delle spese vicino al 100 per cento.

Totale degli investimenti patrimoniali

Il totale degli investimenti patrimoniali corrisponde alla relativa posizione di bilancio secondo le norme per la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26.

Capitolo 4 – „Indice di spesa TER e valore di spesa”

4.1 Riconoscimento di direttive di calcolo dell'indice di spesa TER per gli investimenti collettivi

Concretizzazione dei requisiti mediante direttive di calcolo specifiche dell'indice di spesa TER

Le disposizioni delle presenti direttive definiscono in forma di principi i requisiti minimi per il calcolo dell'indice di spesa TER. Per categorie di investimento (p. es. immobili) e/o forme giuridiche specifiche di investimenti collettivi (p. es. fondazioni d'investimento), questi requisiti devono essere concretizzati mediante direttive di calcolo dell'indice di spesa TER.

Associazioni di categoria quali richiedenti

La CAV PP invita le associazioni di categoria svizzere ed estere a inoltrare le loro direttive di calcolo chiedendone il riconoscimento. Solo le associazioni di categoria sono autorizzate a inoltrare tali richieste. Se riconosciute, le direttive possono essere utilizzate secondo le prescrizioni della CAV PP da qualunque offerente, indipendentemente dal fatto che sia o meno membro dell'associazione di categoria in questione.

Possibilità di un riconoscimento temporaneo

È possibile che le direttive di calcolo dell'indice di spesa TER di un'associazione di categoria soddisfino in gran parte i requisiti delle presenti direttive, ma presentino ancora lacune in alcuni ambiti. Affinché in tali casi sia comunque possibile migliorare rapidamente la trasparenza, la CAV PP può riconoscere temporaneamente le direttive di calcolo e concordarne un'ulteriore elaborazione con l'associazione di categoria interessata.

4.2 Indice di spesa TER

Calcolo in base al patrimonio netto investito

Le direttive di calcolo dell'indice di spesa TER devono definire un indice di spesa TER espresso in percentuale del patrimonio netto investito. Il riferimento al patrimonio netto esclude le direttive di calcolo basate, ad esempio, sul patrimonio lordo o sugli impegni all'investimento.

Inclusione di tutte le spese TER

L'indice di spesa TER deve includere tutte le spese TER di un investimento collettivo.

Talvolta risulta difficile distinguere tra spese TER e TTC. Pertanto, di principio va attribuita alle spese TER anche la parte di emolumenti legati a transazioni che supera le spese di acquisto o di vendita degli investimenti patrimoniali sottostanti. Tuttavia, dato che una simile ripartizione non può essere applicata

in modo generalizzato, le direttive di calcolo dell'indice di spesa TER delle associazioni di categoria ripartiranno le spese in base a considerazioni di significatività.

Rilevazione retrospettiva delle spese TER

L'indice di spesa TER per un determinato esercizio deve indicare le spese sorte durante il medesimo. Per gli investimenti collettivi di nuova creazione è possibile, il primo anno, calcolare l'indice di spesa TER in base a stime. Le fusioni e le trasformazioni di investimenti collettivi esistenti non sono considerati investimenti di nuova creazione.

Analisi economica dei flussi finanziari

Attraverso accordi di ripartizione degli emolumenti (p. es. retrocessioni), due parti convengono di ripartirsi le spese indirette (compensate) o dirette (fatturate) a titolo di indennità. In presenza di simili accordi, le spese devono essere calcolate in modo da tener conto dei flussi finanziari effettivi.

Esame del calcolo da parte di un ufficio di revisione

Il calcolo dell'indice di spesa TER deve essere documentato ed essere stato verificato da un ufficio di revisione.

Calcolo separato per ciascun investimento collettivo con spese diverse

Se un investimento collettivo comprende più comparti o classi che generano spese diverse, per ciascuno di essi va calcolato e indicato un indice di spesa TER separato.

Indice di spesa TER complessivo per gli investimenti collettivi a più livelli

Per gli investimenti collettivi a più livelli va utilizzato un indice di spesa TER complessivo (sintetico). Di norma, questo corrisponde alla somma dei valori seguenti:

- la somma degli indici di spesa TER dei singoli fondi strategici ponderati in base alle quote di questi ultimi rispetto al patrimonio netto del fondo di fondi al giorno di riferimento (spese al 3° livello);
- l'indice di spesa TER del fondo di fondi (spese al 2° livello).

Di principio, gli indici di spesa TER dei fondi strategici devono essere della stessa qualità di quello del fondo di fondi. Per determinati fondi strategici, tuttavia, non è disponibile o non può essere calcolato alcun indice di spesa TER secondo direttive di calcolo riconosciute. In simili casi, sono ammessi calcoli semplificati, a condizione che non comportino variazioni sostanziali delle spese.

Esempio 1

Il fondo di fondi A è investito in tre fondi strategici: B, C e D, le cui quote sono rispettivamente del 60, del 30 e del 10 per cento del fondo A. Nel caso di B, l'indice di spesa TER può essere calcolato come nell'esempio 3 ed è pari allo 0,65 per cento. Nel caso di C, è indicato nel conto annuale e ammonta allo 0,45 per cento. Nel caso di D, si conosce solo la commissione di gestione (management fee), pari allo 0,75 per cento. Nell'anno in questione non sono state acquistate né vendute quote del fondo. Per il fondo di fondi A è indicato un indice di spesa TER dello 0,30 per cento.

Si può presumere che l'approssimazione di D non determini variazioni sostanziali delle spese. L'indice di spesa TER del fondo A è pertanto pari a:

$$0,30 \% + 0,6 \times 0,65 \% + 0,3 \times 0,45 \% + 0,1 \times 0,75 \% = 0,90 \%$$

Calcolo dell'indice di spesa TER

Una formula per il calcolo dell'indice di spesa TER può presentarsi come segue:

$$\text{Indice di spesa TER in \%} = \frac{\text{spese TER}}{\text{patrimonio netto medio dell'investimento collettivo}} \times 100$$

Determinazione dell'indice di spesa TER

Normalmente, è l'offerente del prodotto o eventualmente l'intermediario che fornisce all'istituto l'indice di spesa TER.

Se non è disponibile alcun indice o se questo non soddisfa i requisiti delle presenti direttive, gli istituti possono calcolare un indice di spesa TER secondo direttive di calcolo riconosciute e sottoporlo all'esame dei loro uffici di revisione, a condizione che il calcolo si basi su informazioni verificate. Il calcolo dell'indice di spesa TER da parte dell'istituto dovrebbe comunque rimanere l'eccezione.

Due esempi di determinazione dell'indice di spesa TER per un investimento collettivo:

Esempio 2

L'indice di spesa TER è indicato nel rapporto annuale dell'investimento collettivo e ammonta allo 0,45 per cento.

Se è stato calcolato in base a direttive di calcolo riconosciute dalla CAV PP, può essere utilizzato.

Esempio 3

L'indice di spesa TER è calcolato in base a informazioni provenienti dal conto economico riveduto dell'investimento collettivo.

Spese TER dell'investimento collettivo: 65

Patrimonio netto dell'investimento collettivo: 10'000

⇒ indice di spesa TER = 0,65 %

4.3 Valore di spesa per gli investimenti collettivi (in CHF)

Calcolo del valore di spesa

Per ciascun investimento collettivo viene calcolato un valore di spesa in CHF (o nella valuta in cui esso è espresso) in base al relativo indice di spesa TER e, normalmente, al patrimonio allocato nell'investimento patrimoniale alla data di chiusura del bilancio.

Esempio 4

Alla data di chiusura del bilancio il patrimonio allocato nell'investimento collettivo ammonta a 2'000. Poiché l'indice di spesa TER ammonta allo 0,45 per cento, il valore di spesa in CHF corrisponde allo 0,45 per cento di 2'000, ovvero 9.

Indice di spesa TER da utilizzare

Di principio, il valore di spesa in CHF va calcolato in base al più recente indice di spesa TER riveduto. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'indice non può essere anteriore di più di 18 mesi alla data di chiusura del bilancio dell'istituto.

Esempio 5

Al 30 giugno 2013 l'investimento patrimoniale A presenta un indice di spesa TER riveduto dello 0,25 per cento. In mancanza di una cifra più recente, si può utilizzare questo indice per la data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2013.

Significatività

Tutti i calcoli tengono conto del principio della significatività. Questo vale in particolare per stabilire se si possano effettuare i calcoli con i valori patrimoniali alla data di chiusura del bilancio o se si debbano considerare gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell'anno. Se, in seguito agli acquisti e alle vendite di investimenti collettivi effettuati durante l'anno (p. es. vendita di un investimento collettivo costoso a settembre e sostituzione con uno poco oneroso), si può presumere che un calcolo delle spese basato sulla situazione alla data di chiusura del bilancio diverga in misura sostanziale dalle spese effettive, è

necessario considerare nel calcolo i riposizionamenti effettuati (p. es. con una ponderazione *pro rata temporis*).

La nozione di significatività è ben nota nell'ambito della presentazione dei conti. Ad esempio, secondo il quadro concettuale Swiss GAAP RPC, "sono considerate significative tutte le fattispecie che possono influenzare la valutazione o la presentazione del conto annuale o di sue singole posizioni in modo tale che il giudizio del destinatario cambierebbe se queste fattispecie fossero state prese in considerazione". Nell'ambito delle presenti direttive è pertanto necessario chiedersi se, per esempio, applicando il principio del giorno di riferimento per semplificare il calcolo, tra le spese di amministrazione del patrimonio di un istituto indicate e quelle effettivamente sostenute risultino divergenze talmente significative da poter indurre il destinatario del conto annuale a farsi un giudizio errato riguardo alle spese di amministrazione del patrimonio. La significatività deve pertanto essere valutata in funzione delle spese di amministrazione del patrimonio indicate nel loro complesso (o, in caso di ulteriore ripartizione per categorie di investimenti patrimoniali nel conto d'esercizio, delle spese relative alle singole categorie) e non delle spese di ogni singolo investimento collettivo. Tuttavia, se l'accumulo di fattispecie non significative influisce sostanzialmente sulle spese di amministrazione del patrimonio, è necessario tenerne conto.

È sempre possibile determinare facoltativamente le spese in modo più preciso, per esempio in base al patrimonio mediamente allocato nell'investimento collettivo. Va tuttavia applicato il principio della costanza, in base al quale un metodo, una volta impiegato, va di norma utilizzato anche negli anni successivi.

Capitolo 5 – „Indicazione nel conto annuale“

5.1 Conto d'esercizio

La somma delle spese degli investimenti collettivi trasparenti sul piano delle spese calcolate conformemente alle presenti direttive va indicata nel conto d'esercizio con le altre spese di amministrazione del patrimonio. Al contempo, i redditi delle varie categorie di investimenti patrimoniali vanno aumentati dell'importo corrispondente a tali spese. In questo modo, si ottiene una contabilizzazione al lordo delle spese di amministrazione del patrimonio degli investimenti collettivi trasparenti sul piano delle spese. La posizione T del conto d'esercizio secondo le norme contabili Swiss GAAP RPC 26 «Risultato netto dell'investimento patrimoniale» non subisce alcuna variazione.

Esempio 6

Il valore di spesa in CHF è pari a 10, di cui 8 nella categoria d'investimento A e 2 in quella B. Ne risultano le registrazioni contabili seguenti:

- *Spese di amministrazione del patrimonio / Redditi categoria d'investimento A CHF 8*
- *Spese di amministrazione del patrimonio / Redditi categoria d'investimento B CHF 2*

5.2 Allegato

Nell'allegato al conto annuale vanno dichiarati la somma dei valori di spesa degli investimenti collettivi (in CHF o nella valuta in cui l'investimento è espresso) calcolati secondo le presenti direttive, il totale delle spese di amministrazione del patrimonio indicate nel conto d'esercizio espresse in percentuale degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese e il tasso di trasparenza delle spese.

Esempio 7

La somma di tutti i valori di spesa per gli investimenti collettivi (in CHF), pari a 10, è inclusa nel totale delle spese di amministrazione del patrimonio indicate nel conto d'esercizio, pari a 20. Il valore di mercato degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese ammonta a 5000, mentre quello degli investimenti patrimoniali complessivi a 5200. Le indicazioni minime nell'allegato si presentano pertanto come segue:

- *Somma di tutti i valori di spesa per gli investimenti collettivi (in CHF): 10*
- *Totale delle spese di amministrazione del patrimonio indicate nel conto d'esercizio, in percentuale degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese: $20 / 5000 \times 100 = 0,4 \%$*
- *Tasso di trasparenza delle spese: $5000 / 5200 \times 100 = 96,2 \%$.*

Capitolo 7 – „Entrata in vigore“

Le presenti direttive si applicano per la prima volta agli esercizi che si chiudono al 31 dicembre 2013 o in data successiva.